



ISTITUTO GLOBALE SANT'ANTIOCO

Via Virgilio, 17 - SANT'ANTIOCO (CA) 09017 0781- 83095 0781-802046

Codice meccanografico ministeriale CAIC87700N -Codice fiscale 90027650929

Indirizzo di posta elettronica caic87700n@istruzione.it

Indirizzo di posta elettronica certificata caic87700n@pec.istruzione.it

Sito web www.istitutoglobalesantantioco.edu.it

Circ. n. 183

Sant'Antioco, 07/02/2022

**A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Al personale incaricato dell'utilizzo della App C19
Al DSGA
Sito web**

OGGETTO: Nuove disposizioni per le classi in caso di presenza di alunni positivi al Covid Con l'entrata in vigore del D.L. 5/2022 saranno ridefinite le misure disposte in base alla previgente normativa sull'attività didattica nelle classi con casi di alunni positivi al Covid, sotto brevemente riassunte. Come di consueto, le disposizioni vengono comunicate alle famiglie e al personale tramite il Registro Elettronico.

Si comunicano con la presente i nuovi provvedimenti previsti dal D. L. n. 5/2022 di sospensione dell'attività didattica posti in essere dall'Istituzione scolastica.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe:

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19. Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell'autosorveglianza per 5 giorni con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe:

alla sezione o al gruppo classe si applica la misura della sospensione delle attività didattiche per 5 giorni.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe:

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo alunno confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa degli

eventuali sintomi è, comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Tale test è da ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
 - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche agli alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per 5 giorni.
- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe: l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. Anche agli alunni si applica il regime dell'autosorveglianza per la durata di 5 giorni;

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- Per gli alunni presenti che dimostrano di
 - ✓ aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti da meno di 120 giorni;
 - ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - ✓ di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
 - ✓ di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni l'attività prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell'auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.

- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:

- **presentano sintomi respiratori o - temperatura corporea superiore a 37,5°.**

Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile già utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Meloni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993